

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	330
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	335
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803 Beni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	333

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Emendamenti Doc. XXII, n. 18-19-21-A	334
---	-----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Emendamenti C. 2247-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	334
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. Emendamenti C. 2397-A Capezzone (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	334
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. Emendamenti C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	334

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concer-

nenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente* comunica che non sono stati presentati sube-

mendamenti agli emendamenti 4.50, 4.51, 6.50 e 7.50 del relatore. Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 23.50. Ricorda, altresì, che, nella scorsa seduta, si era proceduto all'accantonamento delle proposte emendative riferite agli articoli 4, 6, 7, 23 e 25.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato, sugli identici emendamenti Dadone 4.1, Santerini 4.2 e Zampa 4.3. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.50, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Binetti 4.4 e fa, infine, presente che, ove i presentatori dei predetti emendamenti Dadone 4.1, Santerini 4.2 e Zampa 4.3 accettassero la sua proposta di riformulazione procederebbe al ritiro del suo emendamento 4.51, che risulterebbe assorbito dall'approvazione degli emendamenti appena citati.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Fabiana DADONE (M5S) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.1 illustrata dal relatore.

Sandra ZAMPA (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.3.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Santerini 4.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Dadone 4.1 e Zampa 4.3, (*Nuova formulazione*) nonché l'emendamento 4.50 del relatore (*vedi allegato*).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 4.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, ritira il suo emendamento 4.51 e, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 6.1, Binetti 6.2 e Zampa 6.3. Raccomanda, altresì, l'approvazione del suo emendamento 6.50.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI si rimette alla Commissione relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 6.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Dadone 6.1 e Zampa 6.3, nonché l'emendamento 6.50 del relatore (*vedi allegato*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 7.1, Santerini 7.2 e Zampa 7.3. Raccomanda, altresì, l'approvazione del suo emendamento 7.50.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI si rimette alla Commissione relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede al relatore e al Governo chiarimenti in ordine al significato della proposta emendativa 7.50 del relatore.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, replicando al collega Bragantini, fa presente che il suo emendamento trae spunto

dalla richiesta proveniente dalle associazioni, dall'ANCI e dal Ministero del lavoro.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI concorda con la precisazione del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottolinea che la modifica contenuta nell'emendamento 7.50 del relatore è particolarmente rilevante, poiché trasforma in facoltà quello che attualmente è determinato come obbligo in capo al Ministero del lavoro e della politiche sociali di stipulare convenzioni con le associazioni per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, conferma che il contenuto dell'emendamento in discussione prevede la trasformazione in facoltà dell'attuale obbligo previsto dall'articolo 7.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che sarebbe, a suo avviso, importante mantenere il testo nella sua attuale formulazione.

Fabiana DADONE (M5S), concordando con il collega Bragantini, osserva che sarebbe preferibile non modificare il testo iniziale del provvedimento.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritira il suo emendamento 7.50.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Santerini 7.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 7.1 e Zampa 7.3 (*vedi allegato*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 23, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 23.50 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario i presentatori degli identici emendamenti Santerini 23.1 e Zampa 23.2, nonché il presentatore dell'emendamento Dadone 23.3.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, nell'evidenziare che il Ministero del lavoro ritiene più coerente e corretto che gli siano attribuite le competenze in materia di coordinamento nazionale, si rimette alla Commissione relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento 23.50 del relatore, fa presente che, a suo avviso, il testo dell'articolo 23 dovrebbe essere ulteriormente modificato cancellando il riferimento all'Unione delle province d'Italia non più esistenti a seguito dell'approvazione della legge n. 56 del 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, replicando al collega Bragantini, rileva che le province saranno abolite solo con l'approvazione definitiva di una riforma costituzionale in tal senso.

Emanuele FIANO (PD) sottolinea che, come ricordato dalla presidente Agostini, l'abolizione delle province sarà effettiva solo all'esito della riforma costituzionale.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Santerini 23.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Sandra ZAMPA (PD) ritira il suo emendamento 23.2.

Fabiana DADONE (M5S) ritira il suo emendamento 23.3.

La Commissione approva l'emendamento 23.50 del relatore (*vedi allegato*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 25, esprime parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato, sugli identici emendamenti Dadone 25.1, Binetti 25.2 e Zampa 25.3.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI si rimette alla Commissione relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Fabiana DADONE (M5S) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 25.1.

Sandra ZAMPA (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 25.3.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 25.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che lo spirito degli identici emendamenti Dadone 25.1, Binetti 25.2 e Zampa 25.3 era rappresentato dalla volontà di attribuire più risorse alla dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, prevedendone la natura pluriennale. Rileva che la proposta di riformulazione illustrata dal relatore di tali proposte emendative trae spunto dalle necessità di bilancio. Auspica, pertanto, che si possa, attraverso un ordine del giorno da presentare durante l'esame del provvedimento in Assemblea, individuare un meccanismo per garantire più risorse per il predetto Fondo.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, nel concordare con quanto evidenziato dal collega Bragantini, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno nel senso da lui illustrato, auspicando, altresì, la massima condivisione delle forze politiche.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 25.1 e Zampa 25.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

C. 1803 Beni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2014.

Paolo BENI (PD) sottolinea il valore simbolico del provvedimento in discussione che può tuttavia costituire uno stimolo concreto per costruire ed alimentare la consapevolezza di valori quali la dignità umana e l'accoglienza. Si tratta, a suo avviso, di un utile strumento per sensibilizzare le nuove generazioni su una tematica importante come quella dell'immigrazione. Chiede infine alla Commissione di procedere speditamente nell'esame del testo in discussione.

Teresa PICCIONE (PD), nel concordare con quanto evidenziato dal collega Beni, osserva che il provvedimento in esame interessa tutti in quanto promuove il clima di accoglienza proprio dei Paesi del Mediterraneo e auspica, peraltro, che l'Italia assuma un ruolo centrale in Europa su un tema, quello dell'immigrazione, sul quale l'Unione non si è dimostrata spesso all'altezza.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 ottobre 2014.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Emendamenti Doc. XXII, n. 18-19-21-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Emendamenti C. 2247-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Emendamenti C. 2397-A Capezzone.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

Emendamenti C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: Il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

Conseguentemente:

al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: attività di accoglienza fino alla fine della lettera con le seguenti: le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'elenco dei servizi di cui al comma 4 è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni.

* **4. 1.** *(nuova formulazione)* Dadone.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza deve essere garantito entro tempi certi un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'elenco dei servizi di cui al comma 4 è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni.

* **4. 3.** (nuova formulazione) Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Naccarato.

Al comma 3, dopo le parole: prima accoglienza *aggiungere le seguenti:* destinata ai minori.

4. 50. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso ART. 31-bis, sostituire le parole da: gli uffici competenti *fino a:* giudice tutelare competente *con le seguenti:* il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale,.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 5, dopo le parole:* minore straniero non accompagnato *aggiungere le seguenti:* la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;

c) *al comma 8, dopo le parole:* in lingua che comprende *è aggiunta la seguente frase:* « , all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento;

d) *al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

6. 1. Dadone.

Al comma 1, capoverso articolo 31-bis:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente » *con le seguenti:* il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge e *dopo le parole:* sotto la direzione *sostituire le parole:* del giudice tutelare competente e *con le seguenti:* dei servizi sociali dell'ente locale,;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 5, dopo le parole:* non accompagnato *inserire le seguenti:* la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;

d) *al comma 8, dopo le parole:* che comprende *inserire le seguenti:* , all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento,;

e) *al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

* **6. 3.** Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 10, sostituire la parola: ordinario *con le seguenti:* per i minorenni.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ordinario *con le seguenti:* per i minorenni *e al secondo periodo sostituire la parola:* ordinari *con le seguenti:* per i minorenni.

6. 50. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso ART. 31-ter, comma 1, dopo le parole: di concerto con

inserire le seguenti: il Ministero dell'interno,.

Conseguentemente:

a) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6.;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 5. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore ».

* 7. 1. Dadone.

Al comma 1, capoverso articolo 31-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* di concerto con *inserire le seguenti:* il Ministero dell'interno;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* , l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6, capoverso articolo 31-bis.;

c) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve

essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'Unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

* 7. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 23.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali *con le seguenti:* Presso il Ministero dell'interno.

Conseguentemente al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno *con le seguenti:* è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

23. 50. Il Relatore.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23,

comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **25. 1.** *(nuova formulazione)* Dadone.

ART. 25.

(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provvede

nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **25. 3.** *(nuova formulazione)* Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.